



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

Regolamento
per la disciplina dell'imposta unica comunale
"IUC"



INDICE

PARTE PRIMA	4
Imposta Unica Comunale - IUC	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Forma di gestione.....	4
Art. 3 - Riscossione.....	4
Art. 4 - Importi minimi.....	5
Art. 5 - Dichiarazione.....	5
Art. 6 - Ravvedimento operoso.....	6
Art. 7 - Funzionario responsabile	6
Art. 8 - Verifiche e accertamenti	6
Art. 9 - Riscossione coattiva.....	8
Art. 10 - Contenzioso.....	8
Art. 11 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni.....	9
Art. 12 - Rimborsi.....	9
Art. 13 - Calcolo degli interessi.....	10
Art. 14 - Abrogazioni	10
Art. 15 - Clausola di adeguamento	10
Art. 16 - Trattamento dei dati sensibili.....	11
Art. 17 - Norma di rinvio.....	11
Art. 18 - Entrata in vigore	11
PARTE SECONDA	12
Istituzione e applicazione della TARI	12
Art. 19 - Oggetto della TARI	12
Art. 20 - Gestione e classificazione dei rifiuti	12
Art. 21 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	13
Art. 22 - Soggetto attivo	14
Art. 23 - Presupposto del tributo	14
Art. 24 - Soggetti passivi	15
Art. 25 - Locali ed aree scoperte tassabili.....	16
Art. 26 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo.....	16
Art. 27 - Produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti assimilati	17
Art. 28 - Obbligazione tributaria	18
Art. 29 - Superficie degli immobili.....	18
Art. 30 - Istituzioni scolastiche.....	19
Art. 31 - Costo di gestione.....	20
Art. 32 - Determinazione della tariffa.....	20
Art. 33 - Periodi di applicazione del tributo	21
Art. 34 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile - determinazione del numero degli occupanti	21
Art. 35 - Utenze non domestiche: classificazione - quota fissa e quota variabile.....	23
Art. 36 - Tributo giornaliero	24
Art. 37 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	25
Art. 38 - Riduzioni tariffarie.....	25
Art. 39 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	25
Art. 40 - Riduzioni per le utenze domestiche per raccolta differenziata art. 14 comma 17) DL 201/2011	26

Art. 41 – Riduzioni per il recupero.....	27
Art. 42 – Agevolazioni	28
Art. 43 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	28
Art. 44 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.....	28
Art. 45 – Riscossione.....	30

PARTE TERZA..... 31

(Istituzione e applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) 31

Art. 46 - Oggetto della TASI.....	31
Art. 47 - Presupposto del tributo	31
Art. 48 – Esclusioni ed esenzioni	31
Art. 49 - Soggetti passivi.....	31
Art. 50 - Base imponibile	32
Art. 51 – Aliquote e detrazioni.....	32
Art. 52 - Servizi indivisibili.....	32
Art. 53 – Dichiarazione	33
Art. 54 - Modalità di versamento	33

PARTE QUARTA..... 34

(Applicazione dell'IMU)..... 34

Art. 55 - Oggetto	34
Art. 56 - Presupposto dell'imposta.....	34
Art. 57 - Definizione di fabbricato, abitazione principale e pertinenze, aree fabbricabili e terreno agricolo.....	34
Art. 58 - Soggetti passivi.....	35
Art. 59 - Base imponibile	36
Art. 60 – Riduzioni.....	38
Art. 61 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta	39
Art. 62 - Detrazione per l'abitazione principale.....	39
Art. 63 – Assimilazioni	40
Art. 64 – Esenzioni.....	40
Art. 65 - Quota riservata allo Stato.....	41
Art. 66 - Versamenti.....	41

ALLEGATO “A” 43

ALLEGATO “B”..... 45

ALLEGATO “C” 47

ALLEGATO “D” 50



PARTE PRIMA

Imposta Unica Comunale - IUC

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 27/12/2013. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.


Art. 2 – Forma di gestione

Il Comune determina la forma di gestione delle entrate comunali, anche disgiuntamente per le singole attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Art. 3 – Riscossione

1. La IUC, sia per la sua componente patrimoniale (IMU), sia per sua componente riferita ai servizi (TASI – TARI) è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.
2. La riscossione spontanea avviene in autoliquidazione mediante versamento da parte dei contribuenti al Comune mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, di cui all'articolo 17 del D.lgs n. 241/1997.
3. Naturalmente al fine di agevolare tale adempimento, salvo fatto quanto disposto nel comma successivo, ogni contribuente al fine di provvedere al versamento, potrà reperire la documentazione necessaria negli uffici preposti del Comune.
4. Il Comune, al fine di agevolare i contribuenti al versamento, può inviare un apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice, contenente, ove possibile, l'importo dovuto e il dettaglio dei presupposti del tributo, o comunque le istruzioni per provvedere correttamente e regolarmente all'adempimento.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
6. Al contribuente che non versi alle scadenze previste, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R, avviso di accertamento entro i termini previsti dalla vigente normativa per il recupero del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti. L'avviso indica le somme da versare in unica





rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica, se richiesta la rateizzazione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'ambito dello stesso tributo anche nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
9. Ai sensi del comma 688 della Legge 147/2013 la Giunta potrà stabilire, annualmente, scadenze di versamento diverse da quelle previste nel presente regolamento.

Art. 4 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della IUC qualora la somma dell'importo annuale dell'imposta è inferiore all'importo minimo di €. 12,00 o comunque qualora il versamento, riferito al singolo tributo, è inferiore all'importo minimo di €. 4,00.
 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.



Art. 5 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano le relative dichiarazioni entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge e, ove necessario, con le modalità specificate nel presente regolamento.
2. Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dei tributi; in tal caso, le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente;
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. Per tutti i casi particolari si rinvia alle successive parti del presente regolamento.

Art. 6 – Ravvedimento operoso

Per il tramite del ravvedimento operoso il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, dichiarando e versando il tributo dovuto entro il termine prescritto dalla normativa vigente.


Art. 7 – Funzionario responsabile

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate comunali, anche disgiuntamente per le singole attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
2. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate o anche soltanto per alcune di esse, le funzioni di cui sopra spetteranno alla Ditta concessionaria.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 8 – Verifiche e accertamenti

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:


- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica, diversamente saranno applicate le sanzioni di cui presente regolamento;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- 
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi di ad esempio:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.




1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. A seguito della legge finanziaria 2007, l'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in caso di affidamento gli atti saranno firmati dal concessionario. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.


3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100,00 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.



6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50,00 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

- 
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00.
 8. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 9. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
 10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 12. Le somme derivanti da accertamento d'ufficio, da accertamento in rettifica, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.



Art. 9 – Riscossione coattiva

In mancanza del pagamento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti, di cui al D.P.R. 602 del 1973 e s.m.i. o del R.D. 639/1910 e s.m.i., in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti del soggetto moroso.

Nel caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate o anche soltanto per alcune di esse, le attività di riscossione coattiva spetteranno al Comune o alla Ditta Concessionaria in base alla normativa vigente.

Art. 10 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dinanzi alle Commissioni tributarie.

Il termine perentorio per poter proporre ricorso è di 60 giorni-oltre la sospensione feriale dei termini-dalla data di notifica dell'atto impugnato, ad eccezione del ricorso avverso il rifiuto tacito alla restituzione del tributo, sanzioni pecunarie, interessi e altri accessori, che non può essere proposto prima del 90° giorno dalla domanda di restituzione prodotta entro i termini previsti da ciascuna legge tributaria o, in mancanza di specifiche disposizioni, entro due anni dall'avvenuto pagamento ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la

restituzione. I mezzi di impugnazione ammessi contro le sentenze delle Commissioni tributarie sono: l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (art 50 D.lgs.n. 546/1992).

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di contenzioso, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 11 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, che scaturiscono dalla definizione di un accertamento, l'Ufficio può concedere un pagamento dilazionato fino ad un massimo di 36 rate mensili in funzione dell'importo complessivo del debito con l'applicazione degli interessi legali di cui al successivo art. 13 del presente regolamento.

Nel caso in cui l'importo dovuto superi i 20.000,00 euro, al di ottenere la dilazione di pagamento dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa. La richiesta viene inviata all'Amministrazione Comunale per la decisione e l'accettazione della rateizzazione. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardato versamento di una sola rata superiore a giorni 15 (quindici), a meno che ciò non sia stato debitamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

2. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.
3. I commi 1) 2) del presente articolo sono applicabili anche alla riscossione coattiva, con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

Art. 12 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. Accertato il diritto al rimborso, il Comune può trattenere la somma richiesta per il pagamento di altri tributi comunali se non versati.

Art. 13 - Calcolo degli interessi


La misura annua degli interessi, ove previsti, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, salvo fatta la possibilità da parte dell'Ente di determinarla nei limiti di 3 punti percentuali di differenza.

Art. 14 - Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga i precedenti regolamenti IMU e Tares. Che comunque insieme a tutte le norme legislative restano applicabili per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 15 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Ai sensi del comma 691 della legge di stabilità si prevede che i comuni possono, in deroga all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della legge n. 147/2013 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di



cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

Art. 16 – Trattamento dei dati sensibili

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.



PARTE SECONDA

Istituzione e applicazione della TARI

Art. 19 - Oggetto della TARI

1. La presente parte del regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione di rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art 1 della legge n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo Tari conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.



Art. 20 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. a, del D.Lsg 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacunali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti del presente comma.

5. sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 21 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da affluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo, che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;



d) rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lett. b), paglia, sfalci, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque o dei corsi d'acqua e della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino di suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di bio gas o di compostaggio;



c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774 del 2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs 30 maggio 2008 n. 117

Art. 22 Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ai tributi. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 23 - Presupposto del tributo

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi



titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati ai precedenti articoli 20) e 21) del presente regolamento.

2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 24 – Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, altro) possiedono, occupano o detengano i locali e le aree scoperte di cui al successivo art. 25 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per gli immobili concessi in locazione relativi alle sotto indicate ipotesi, responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari:

- utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
- abitazioni ammobiliate o allacciate ai servizi per uso abitativo saltuario;
- per uso abitativo transitorio, a seguito del quale non venga presentata alcuna variazione anagrafica da parte dell'occupante.

3. Per le abitazioni il tributo è accertato nei confronti dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o di variazione di cui successivo art. 26, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente alla dichiarazione e al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.

4. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati il tributo è accertato nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

5. Il soggetto che gestisce i servizi in comune dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Per gli altri enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, il tributo è accertato nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

7. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento del tributo è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

Art. 25 – Locali ed aree scoperte tassabili

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio catastale.
2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Sono soggette al tributo le aree che sono destinate in modo permanente o in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Art. 26 – Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e comunque non occupati.

A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:


- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredati e di fatto non occupati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- la superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, limitatamente alla parte del locale la cui altezza è inferiore o uguale a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

- 
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, a condizione che siano delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, lastrici solari, balconi e terrazze;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitati, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione allegata alla dichiarazione sostitutiva da redigere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre del 2000, n. 445, previa presentazione presso l'Ufficio Urbanistica e previo rilascio del conseguente nulla osta.
- e) locali destinati ad attività del culto limitatamente alle aree destinate all'esercizio dello stesso

Art. 27 – Produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si producono, o si formano di regola, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a dichiarare e ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

3. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi ed attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq,

il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi di oltre il 20% il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. 158/1999.

4. Relativamente alle attività indicate nell'“Allegato D”, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente nei limiti di cui alla stessa tabella.

5. Ai fini dell'applicazione del regime tributario indicato nel presente articolo, l'utente dovrà consegnare contestualmente alla dichiarazione la certificazione dell'Ufficio Ambiente del Comune attestante il mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 28 – Obbligazione tributaria


1. Il tributo è dovuto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, il possesso e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso stesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento del Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158.

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del d.l. 201/2011.

5. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.


Art. 29 – Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 14, comma 9 bis del D.L. 201/2011, la superficie di commisurazione del tributo, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.



Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507/1993 o della Tares di cui al D.L. 201/2011;
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si producono di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri.



la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

- c. per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali e servizi nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 10 per colonnina di erogazione oltre il 10% della superficie totale da considerare connessa all'attività.
 - d. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
5. La superficie dell'area destinata ad aeroporto è tassata nei limiti del 100% di quelle esclusivamente occupate da edifici comprese le aree scoperte operative (art. 3 comma 10 D.L. 35/2013).
6. La superficie delle aree degli impianti sportivi destinati ad attività commerciali (impianti da golf – impianti dati in concessione ed utilizzati per attività commerciali) sono tassate nei limiti del 100% delle sole aree occupate da edifici (art. 3 comma 10 D.L. 35/2013) comprese le aree scoperte ad eccezione di quelle sulle quali viene svolta attività sportiva.

Art. 30 – Istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 278 febbraio 2008 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.



Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

Art. 31 – Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato in C.C. tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:


a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;

b) Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 32 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, anche tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi




ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_b e K_d di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013

Art. 33 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.




Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 34 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile – determinazione del numero degli occupanti

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, o in subordine ad altro componente del nucleo familiare, infine a carico del proprietario dell'immobile.




Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici tenendo conto nella formazione del carico, delle variazioni anagrafiche a decorrere dalla data in cui si sono verificate.



Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad es. le colf, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni all'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 5 e dal successivo art. 44 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
6. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti (a disposizione) è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 5 e all'art. 44. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di n. 1 componenti salva la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.
9. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
10. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore che emerge dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
11. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato B).



- 
2. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato B).

Art. 35 – Utenze non domestiche: classificazione – quota fissa e quota variabile

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato C del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi
4. Per i locali adibiti a utenze domestiche, ove parte della superficie destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto dovrà essere versato con la tariffa di riferimento all'attività economica.
5. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo classificate sulla base dell'allegato C) del presente regolamento
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato C).



La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato C).

Art. 36 – Tributo giornaliero

1. E' istituita la tariffa comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista, maggiorata di un importo del 100% . In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche su conto corrente intestato al comune.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compreso il tributo provinciale di cui all'art. 19.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
7. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.
8. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.





Art. 37 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica la tariffa provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12,1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tariffa. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia.
3. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.

Art. 38 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni :
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune.
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni l'anno; la predetta riduzione si applica se le riduzioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato da competenti organi per l'esercizio della attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 39 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per gli utenti residenti delle utenze domestiche private, i quali dispongono di giardino o terreno ad uso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La riduzione suindicata potrà essere riconosciuta una volta effettuati i seguenti adempimenti e comunque alle seguenti condizioni:

- Acquisto della compostiera e presentazione della fattura in sede di presentazione dell'istanza di riduzione.
- Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino tramite autocompostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.
- La riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.
- La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico nonché la conoscenza della relativa disciplina;
- Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto il presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
- Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento dell'agevolazione la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità.
- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico.
- Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o



non conforme a quanto stabilito la riduzione sarà revocata e la riduzione non potrà essere nuovamente riconosciuta. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

- Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e dovrà depositare in comune apposita liberatoria la quale solleva, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 41 – Riduzioni per il recupero

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo agli effetti del precedente art. 27.



La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno secondo il prospetto di cui all'allegato D. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% sia della quota fissa che della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30/01 di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate sulla base della documentazione relativa all'anno precedente.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.





Art. 42 – Agevolazioni

1. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 30% per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non sia superiore a € 5.000,00.
2. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 30% per i nuclei familiari il cui reddito complessivo, derivante solo ed esclusivamente da pensione non sia superiore a €. 12.000,00, con esclusione di eventuali indennità di accompagnamento e del reddito degli immobili (fabbricati e terreni). La riduzione si applica dall'anno di presentazione dell'apposito modulo, con allegata idonea documentazione attestante lo stesso reddito.
3. La tariffa è ridotta individualmente in ragione del 30% per i nuclei familiari comprensivi di un membro portatore di handicap grave percettore di indennità di accompagnamento, il cui reddito ISE non sia superiore ad € 35.000,00.
4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento.
5. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.



Art. 43 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Non è consentita l'applicazione di due o più riduzioni o agevolazioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata l'agevolazione più favorevole al contribuente.

Art. 44 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree tassabili.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.





I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo di strumenti elettronici.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. L'avvenuta dichiarazione dell'occupazione o detenzione di aree e locali, presuppone la regolare tassazione annuale del tributo per cui l'importo dovuto deve essere pagato in autoliquidazione fino alla data di presentazione della denuncia di cessazione.



La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Dati anagrafici degli occupanti/detentori/possessori o comunque del soggetto obbligato al pagamento, codice fiscale e indirizzo di residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica anche PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal soggetto di cui al punto a), con indicazione della qualifica e munito di opportuna delega ove previsto;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte;
- d) Numero degli occupanti i locali e/o aree scoperte;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e/o aree scoperte o la data in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e munito di opportuna delega ove previsto;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;





- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione dei locali e/o aree scoperte.

8. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo rimane dovuto per l'anno solare in corso anche se è stato assolto da eventuale soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.



11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

12. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e al rispetto degli adempimenti fin qui elencati anche i soggetti esenti dal versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi.

Art. 45 – Riscossione

- 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento la tari è versata direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale.
- 2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 giugno.





PARTE TERZA

(Istituzione e applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili))

Art. 46 - Oggetto della TASI


1. La presente parte del regolamento disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "TUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 47 - Presupposto del tributo

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria e delle aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.

Art. 48 – Esclusioni ed esenzioni


Sono escluse dalla TASI:

- 
1. Le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 2. Le unità immobiliari delle onlus e le unità immobiliari del culto, per le parti che dell'immobile della Chiesa che vengono utilizzate per lo svolgimento delle attività meritevoli, con modalità non commerciali (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali, sportive).

Sono esenti dalla TASI:

1. Sono esenti dal tributo le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelle edificabili.

Art. 49 - Soggetti passivi

- 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.



Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 50 - Base imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. e dalla parte quarta del presente regolamento comunale.

Art. 51 – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata nell'intervallo 1- 2,5 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione di Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
4. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013.
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 52 - Servizi indivisibili

L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, saranno disciplinate annualmente con delibera del Consiglio comunale.



Art. 53 – Dichiarazione

Fermo restando quanto già disciplinato nell'art. 5 del presente regolamento, ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 54 - Modalità di versamento

1. Fermo restando quanto già disciplinato nell'art. 3 del presente regolamento, il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.



Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.





PARTE QUARTA

(Applicazione dell'IMU)

Art. 55 - Oggetto

La presente parte del regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e ss.mm.ii. (convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214) nonché delle norme, con esso compatibili, previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 56 - Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio, agli effetti dell'art. 13 comma 2 del d.l. 201/2011 e fermo restando le definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs 504/1992, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Costituiscono, pertanto, presupposto impositivo il possesso di terreni incolti e degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche se adibiti ad abitazione principale per le quali si applicano l'aliquota di cui al comma 5 dell'art. 7 e le detrazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.



Art. 57 - Definizione di fabbricato, abitazione principale e pertinenze, aree fabbricabili e terreno agricolo

Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 2 del presente regolamento:

- a) per "fabbricato", si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per "area fabbricabile", s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità e le aree che qualificate come fabbricabili dagli strumenti urbanistici di cui sopra ed utilizzate da attività industriali, commerciali ovvero estrattive. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1, D.Lgs. 29.03.2004 n. 99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Agli effetti dell'art. 36, comma 2 della Legge n. 248 del 04 agosto 2006, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo tenuto conto delle precisazioni che l'Ente potrà formulare.





per "terreno agricolo", si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile; cosa diversa per i terreni agricoli che vengono sfruttati per attività estrattiva, in quanto riconducibili ad attività esclusivamente industriale (art. 18/rd1572/31)

- d) per "abitazione principale", si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
- e) per "pertinenza dell'abitazione principale" si intende esclusivamente l'immobile classificato nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- f) per "fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola", si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
 - g) alla protezione delle piante;
 - h) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - i) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - j) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - k) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - l) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - m) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - n) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - o) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
 - p) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Art. 58 - Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

1. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.




Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 4, co.12- quinquies del D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; pertanto il coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo ai fini IMU, anche se non proprietario della casa coniugale.

Art. 59 - Base imponibile


1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile di cui all'art. 2 del presente capo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160, per tutti gli fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - c) 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti per la determinazione del valore aggiornati annualmente con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle





finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al secondo periodo del presente punto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs.99/2004 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.



Il valore delle aree fabbricabili, o comunque il valore massimo al di sopra del quale il Comune non sarà emesso accertamento, sarà determinato dal consiglio comunale su proposta dell'Area Urbanistica sulla base dei criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 504/1992 e allegato al Bilancio di Previsione.

Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta si applica dal 1 gennaio 2012;

Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PRG comunale, l'imposta si applicano dalla data di approvazione dello stesso;

Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizione fino alla data di variazione.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457 e ss.mm.ii., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e ss.mm.ii., senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo di Consiglio Comunale il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul



terreno), moltiplicata per il numero dei piani;

Art. 60 – Riduzioni

1. La base imponibile ai sensi dell'art. 13, comma 3 del d.l. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è ridotta del 50% nei casi seguenti :
 - a) per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia tecnica e con spese a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., rispetto a quanto previsto con riferimento al periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì solo con interventi di restauro o di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3, co.1, lett. c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, anche con diversa destinazione, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
 - c) Per le abitazioni ricadenti nel complesso immobiliare denominato "nucleo storico città di fondazione" essendo definite dal decreto del direttore generale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del 30/08/2011 di interesse storico artistico.
 - d) Per le abitazioni ricadenti nelle aree interessate al fenomeno della subsidenza e per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.
2. Il Comune può ridurre l'aliquota della abitazioni concesse in affitto con canone concordato, non esercenti attività d'impresa.
3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo 29/03/2004, n.99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha





natura soggettiva ed deve essere applicata per intero sull'imponibile calcolato facendo riferimento alla quota di terreno di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto o in uso, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, seppure in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente il terreno stesso.

Art. 61 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Con deliberazione di Consiglio comunale sono stabilite le aliquote dell'imposta municipale propria.
2. Ai sensi articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il comune delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. La delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento con possibilità di modificarla, con deliberazione di Consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali.
5. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Il comune con delibera di cui al comma 1 può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali.
6. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.



Art. 62 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione è applicata agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.





Art. 63 – Assimilazioni

Sono equiparati alle abitazioni principali:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- d) le abitazioni ricadenti nelle aree interessate al fenomeno della subsidenza e per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero limitatamente al periodo in cui permane lo stesso

Art. 64 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili:



- a) posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992. Per quanto concerne le fattispecie previste dalla lettera i), nei casi di utilizzazione mista dell'immobile oggetto di esenzione e nei casi in cui non si possa procedere ai sensi del comma 2, art. 91bis del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, il soggetto interessato è obbligato alla presentazione di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti la percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

2. L'imposta non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del





Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

Art. 65 - Quota riservata allo Stato



È riservata allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, dando la facoltà ai comuni, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.

Art. 66 - Versamenti

1. Fermo restando quanto disposto nell'art. 3 del presente regolamento, l'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Qualora la scadenza cada in giorno festivo è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

3. Il versamento dell'imposta dovuta deve essere eseguito, a norma dell'articolo 13, comma 12, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, mediante utilizzo del modello F24 per l'esecuzione dei versamenti, di cui alle disposizioni dell'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.



4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulti uguale o inferiore a euro 2,07. Tale limite minimo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non all'importo delle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né ai singoli immobili.



5. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto dell'imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria per gli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.





ALLEGATO "A"

SOSTENZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili, purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la lavorazione del verde ornamentale;





- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 :

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.





ALLEGATO "B"

UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

Categoria Utenze Domestiche

- 1 *Nucleo familiare con 1 componente*
- 2 *Nucleo familiare con 2 componenti*
- 3 *Nucleo familiare con 3 componenti*
- 4 *Nucleo familiare con 4 componenti*
- 5 *Nucleo familiare con 5 componenti*
- 6 *Nucleo familiare con 6 o più componenti*

Calcolo della quota fissa

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\Sigma S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

$$\Sigma S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare





Calcolo della quota variabile

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N(n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche





ALLEGATO "C"
UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

Categoria utenze non domestiche

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e di riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista, beauty salus
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticcerie
- 25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentati
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato generi alimentari
- 30 Discoteche, night club





Calcolo della quota fissa

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, Sap) = QU_{Fndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$QU_{Fndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QU_{Fndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.



Calcolo della quota variabile

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom}(ap, Sap) = (C_{U_{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom}(ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

C_{U_{ndom}}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{U_{ndom}} = \frac{CVT_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

$$QTOT_{ndom}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche





Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.





ALLEGATO "D"


PROSPETTO RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI

RIDUZIONI

Livelli inferiori di prestazione	% di riduzione
<i>Interruzione o gravi violazioni nello svolgimento del servizio</i>	Massimo 80%


Utenze Domestiche

Compostaggio	% di riduzione
<i>Compostaggio domestico</i>	10% sulla quota variabile



Per particolari condizioni d'uso	% di riduzione
<i>Uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo</i>	30
<i>Soggetti con residenza o dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero</i>	30
<i>Locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibite ad uso stagionale</i>	30

AGEVOLAZIONI



Tipologia	% Agevolazione
<i>Reddito ISEE non superiore ad € 5.000</i>	30
<i>Nucleo familiare il cui reddito derivante esclusivamente da pensione non è superiore a 12.000,00 €.</i>	30
<i>Nuclei con portatore di handicap il cui reddito ISEE non sia superiore ad € 35.000</i>	30



Utenze non domestiche

RIDUZIONI

% Recupero KG/MQ Anno	% di riduzione
Dal 15% a 19,9%	10
Da 20% a 29,9%	15
Da 30% a 39,9%	20
Da 40 a 49,9%	25
Oltre 50%	30

Prospetto per la percentuale di superfici imponibili per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di superficie imponibile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di carrozziere, elettrauto, gommista, autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni,	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	30
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	30
Attività di marmista e lavorazioni similari (solo area coperta)	30
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	30

